



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

IL SEGRETARIO PARTICOLARE DEL MINISTRO



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Segreteria Ministro

U.prot **MINISTRO-2012-0005588** del 05/10/2012

Cons. Massimiliano Atelli
Capo Ufficio Legislativo

Avv. Maurizio Pernice
Direttore Generale
Tutela del Territorio e delle
Risorse Idriche

Sede

Per i seguiti di competenza, si trasmette la documentazione in allegato.

Franca Nardi



**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare**

UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

U.prot GAB-2012-0015572/ UL del 04/10/2012

AL Ministro dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Prof. Corrado Clini

e, p.c.,
al Cons. Caro Lucrezio Monticelli
Capo di Gabinetto

all'avv. Maurizio Pernice
Direttore Generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche
LORO SEDI

Oggetto: modalità di osservanza degli obblighi di versamento del contributo ambientale di cui all'art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e al Decreto Ministeriale n. 82 del 2011.

In riferimento alla richieste di parere che constano essere pervenute al Ministero in ordine all'oggetto, questo Ufficio, sulla scorta della indicazioni ricevute dalla S.V. e in considerazione dell'interesse generale che prevedibilmente le considerazioni spendibili da questo Dicastero in sede di risposta nei singoli casi possono assumere per tutto il settore interessato, ha predisposto l'allegata bozza di Circolare che trasmette per le valutazioni di competenza e, ove lo si ritenga, nel caso di condivisione nel merito, per la formale adozione.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Cons. Massimiliano Atelli

CIRCOLARE N.

Oggetto: Indicazioni concernenti le modalità di osservanza degli obblighi di versamento del contributo ambientale di cui all'art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e al Decreto Ministeriale n. 82 del 2011.

In tema di disciplina del recupero dei pneumatici fuori uso, il diritto interno, sulla scorta di quello comunitario, ha come noto previsto (art. 228, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, testo vigente), l'obbligo per "...produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale...". Ai fini della copertura degli oneri collegati all'adempimento di detto obbligo, il medesimo art. 228 ha introdotto un contributo a carico degli utenti finali, la cui riscossione garantisce la sostenibilità economica del meccanismo, e a questo proposito la disciplina attuativa (in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. c), del DM n. 82/2011), ha stabilito che per "immissione sul mercato" si intende "il momento in cui gli pneumatici nuovi, sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono fatti oggetto per la prima volta di cessione nel mercato nazionale del ricambio, a qualsiasi titolo, mediante atto idoneo e documentabile".

Questa essendo la cornice normativa di riferimento, gli uffici del Ministero hanno chiarito come, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di cui al citato art. 228, comma 1, i pneumatici fuori uso rilevanti siano quelli "immessi sul mercato", per un verso, "e destinati alla vendita sul territorio nazionale", per altro verso. In ragione di ciò, è stato ritenuto ragionevole intendere la nozione di "*destinazione per la vendita*" come non consistente soltanto nel possesso di prodotti destinati immediatamente alla vendita, bensì anche nel possesso di prodotti da vendersi in un momento successivo e, quindi, in una relazione di fatto, tra il soggetto ed il prodotto, caratterizzata semplicemente dal fine della vendita stessa. Questo anche alla luce del tenore dell'art. 2, comma 1, lett. c), del DM n. 82/2011, nella parte in cui, nell'individuare la definizione di "immissione sul mercato", specifica che essa attiene al "momento in cui gli pneumatici nuovi, sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono" non semplicemente "fatti oggetto per la prima volta di cessione nel mercato nazionale del ricambio..., mediante atto idoneo e documentabile", bensì fatti oggetto per la prima volta di cessione nel mercato nazionale del ricambio "a qualsiasi titolo".

L'indirizzo interpretativo degli uffici del Ministero si è per conseguenza sviluppato nel senso che, a legislazione vigente, la cessione, a qualsiasi titolo, di pneumatici ("destinati alla vendita sul territorio nazionale") da un produttore o da un importatore, ivi inclusa, quindi, quella in cui cessionari siano soggetti che comunque non effettuino in via diretta e immediata la commercializzazione del pneumatico al cliente finale, sia circostanza da sola sufficiente a far insorgere l'obbligo di cui all'art. 228 ed alla relativa normativa di attuazione.

Tutto ciò premesso, nell'ambito dell'ampia casistica riscontrabile nell'esperienza applicativa, rientra anche il non infrequente caso di esportatori abituali che acquistino pneumatici dalla società istante, richiedendo la consegna alle loro sedi in Italia, in vista di successive esportazioni, e al riguardo, per evitare che possano sorgere situazioni di incertezza in ordine all'assoggettabilità al contributo ambientale delle vendite in simili ipotesi effettuate, o sulla sua eventuale rimborsabilità a posteriori, e,

in caso affermativo, sulle modalità (autocertificazioni o produzione di documentazione attendibilmente comprovante) da osservare a quest'ultimo scopo, si ritiene di fornire le indicazioni interpretative che seguono.

Secondo quella che appare essere l'interpretazione teleologica più ragionevole delle norme summenzionate, la regola dell'applicazione del contributo ambientale tende a porsi come non derogabile anche nei casi come sopra individuati, atteso che ciò che a legislazione vigente rileva, ai fini dell'obbligo di pagamento di cui all'art. 228, non sono semplicemente le intenzioni del primo acquirente (quali rese induttivamente presumibili, secondo ragionevolezza, dalle politiche commerciali mantenute per il tempo necessario a farne un esportatore "abituale"), né, da sola, la circostanza della materiale consegna degli pneumatici presso siti italiani, bensì anche la circostanza che l'atto di alienazione fra produttore o importatore ed "esportatore abituale" abbia luogo fra parti aventi, entrambe, sede legale in Italia.

Con riguardo alla peculiare fattispecie qui considerata, diverso sarebbe, invece, se l'acquirente (*rectius*, si ribadisce, il primo acquirente) avesse sede legale fuori del nostro Paese, atteso che in questa ipotesi – secondo la medesima logica – sembrerebbe praticabile lo schema dell'esenzione dal contributo, nella forma del rimborso a posteriori (entro un ragionevole lasso di tempo), e subordinatamente alla compiuta dimostrazione, mediante documentazione valida anche ai fini fiscali, che al contratto concluso con contraenti non aventi sede legale in Italia sia seguita anche la effettiva commercializzazione del pneumatico al cliente finale al di fuori dei confini nazionali.

In conclusione, solo nei casi in cui sia acclarata la ricorrenza, in concreto, di sufficienti ed inequivoci elementi idonei a comprovare la non coesistenza delle due circostanze richieste dalla normativa vigente ai fini dell'irreversibilità degli effetti dell'insorto obbligo di pagamento del contributo, detto obbligo, già insorto, potrà venir meno. Occorrerà dunque che, cumulativamente, non ricorrano in concreto, per un verso, l'"immissione (in senso giuridico, cioè attraverso la conclusione di un contratto) sul mercato", e, per altro verso, la "destinazione alla vendita sul territorio nazionale..." (la cui effettiva verifica è accertabile, evidentemente, solo ex post).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

